

MACCHINE PER SCRIVERE E DA CALCOLO

Evered

Concessionario:
E. ORTOLANI
UDINE

Piazza Duomo - Telef. 2420
Via Manin, 3 - Telef. 7438

IL COMMERCIO FRIULANO

PERIODICO REGIONALE DI INFORMAZIONI ECONOMICHE

**SOSTENETE
IL GIORNALE**

rinnovando
l'abbonamento

DIREZIONE - REDAZIONE ed AMMINISTRAZIONE: Udine, Via Prefettura, 7 - Tel. 6520 - Casella Postale N. 5 - Conto corrente postale N. 24/5469 - Spedizione in abbonamento postale Gruppo II - ABBONAMENTI: annuo L. 1.500 - Semestrale L. 650 - (Gli abbonamenti non disdetti un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno). - PUBBLICITA': agenzia «PUBBLICAM» Udine, Via Prefettura, 7 - Telefono 6520 - PREZZI: per millimetro su una colonna: commerciali L. 30; Finanziari e legali L. 50; Scienze, arte, corsi L. 75; necrologie L. 50; Dichiarazioni protesti cambiari L. 150 per riga - Avvisi economici L. 20 per ogni parola - Un numero separato L. 50 (L. 100 se doppio)

PER FAR RIENTRARE LA PRESSIONE FISCALE IN LIMITI RAGIONEVOLI TRATTATI I VITALI INTERESSI DEI COMMERCianti nel corso dell'annuale Assemblea dell'Associazione

All'ordine del giorno: disciplina del commercio, danni di guerra, attività abusive, legislazione sui mercati, avviamento commerciale, turismo e tributi, dichiarazione dei redditi, imposte, tributi locali, ecc.

Si è svolta presso la sede di via Vittorio Veneto, la assemblea annuale dei Soci, nella quale il Presidente Camuffo ha dato lettura della attività svolta nel decorso anno 1954. Dopo aver elencato i fenomeni negativi che hanno caratterizzato l'andamento commerciale del 1954, appartenendo alla generale situazione delle aziende, il Presidente Camuffo ha relazionato i convenuti sui vari interventi della Associazione e sui risultati conseguiti in materia di disciplina del commercio ed in particolare sulle attività extra-commerciali, nonché sulle operazioni che taluni elementi stavano intraprendendo nelle forme non consentite dalla legge.

Sottolineata l'importanza della manifestazione che l'Associazione, in concomitanza con tutte le altre Consorelle d'Italia, ha organizzato il 28 novembre scorso per protestare contro il progetto di legge che prevedeva la sostituzione del sistema della preventiva autorizzazione (licenza), con quello della autodichiarazione, il Presidente ha dichiarato che è da troppi anni che l'Associazione sta manifestando lo stato di disagio ed il disappunto delle categorie per il continuo sorgere e dilagare delle attività che Enti ed Associazioni di vario genere vanno svolgendo nei danni degli operatori economici qualificati.

«E' da troppo tempo», ripete il Presidente, «che noi insistiamo come non sia lecito che sino a quando esiste una organizzazione distribuita privata in cui sono immobilizzati capitali e rischi ed a questa organizzazione si fa obbligo del pagamento di forti tributi e contributi erariali e comunali di vario genere, debbano inserirsi nelle attività commerciali. Da troppi anni che hanno ben altre finalità che non possono tuttavia essere confuse con quelle delle imprese di carattere economico».

In questo campo, l'attività dell'Associazione sarà quanto mai energica e decisa anche per il futuro. Dopo avere messo in evidenza l'operato dell'Associazione in materia organizzativa, sulla attività sindacale, e su altri argomenti quali quelli del disarmamento dei danni di guerra, della disciplina del commercio e della lavorazione dei vini, del commercio delle sementi selezionate, della legislazione sui mercati ortofrutticoli all'ingrosso, dell'avviamento commerciale, della imposta sulle società, del codice della navigazione, delle tasse sulle concessioni governative, della imposta di bollo sulla pubblicità, del contributo obbligatorio per il turismo, della legge sindacale, del fondo indennità in occasione delle dichiarazioni dei redditi, delle loro rettifiche, nelle altre imposte dirette ed indirette e nel campo

dei tributi locali, attivo è stato l'intervento dell'Associazione con relazioni ed interventi, intesi a far rientrare la pressione fiscale entro limiti ragionevoli e di supportabilità ovunque è stato richiesto il suo intervento o si è comun-

Si avvertono abbonati e lettori che in dipendenza delle nuove norme relative ai protesti cambiari, entrate in vigore con il 1° luglio 1955, «IL COMMERCIO FRIULANO» pubblicherà i protesti desunti dagli elenchi ufficiali che, a norma di legge, saranno editi dalle Camere di commercio di Udine e di Gorizia.

que potuto giudicare una situazione di disagio.

Dopo aver messo in rilievo le promesse fatte in sede di prima applicazione della riforma «Anonim» relativamente alla progressiva mitigazione dei tributi, alla obiettività e alla moderazione degli accertamenti, alla sollecita eliminazione dei privilegi, alla riforma del contenzioso, all'ordinamento della finanza locale, alla semplificazione del sistema delle imposte dirette, ecc. ecc., ha soggiunto che anche in sede della recente assemblea confederale è stato sottolineato come ad oltre 4 anni di entrata in vigore della riforma accennata, nessuno di tali programmi è stato attuato, salvo un lieve ritocco, non certo sufficiente, delle aliquote delle imposte fondamentali, al quale ha fatto peraltro riscontro l'intervento di nuovi tributi e maggiorazioni d'imposta particolari in materia di accertamenti, si è poi venuti meno alla promessa di limitare la rettifiche delle prime dichiarazioni solo ai casi di manifesta infedeltà ed omissione, di ridurre per la generalità dei contribuenti il criterio di una larga e lungimirante fiducia.

Dopo aver aggiunto altri avvertimenti che nella recente assemblea confederale sono stati dati su questa ed altre materie, il presidente Camuffo ha fatto un accenno alla situazione amministrativa dell'Organizzazione, ha ringraziato i colleghi della Presidenza, i

Capi Gruppo, i Delegati ed i Collaboratori di Zona, il Direttore, i Funzionari ed Impiegati dell'Associazione per l'opera da tutti svolta, tralasciando infine i programmi futuri in ordine ai seguenti problemi:

1) ad una più efficace disciplina giuridica della attività mercantile;

2) ad una effettiva perquisizione dei carichi tributari;

3) alla tutela giuridica della categoria, in materia di commercio, di credito e di impiego; e di miglioramento per le aziende di distribuzione.

L'ampia relazione del Presidente è stata salutata alla fine con prolungati applausi.

Dalla lettura dei bilanci, complessivi 1954 e preventivo 1955 e della relazione del Collegio dei Sindaci, l'assemblea, dopo alcuni interventi a cui hanno risposto esaurientemente il Presidente ed il Direttore dell'Associazione, ha approvato alla unanimità sia le relazioni quanto i bilanci accennati.

A Sindaci per il triennio 1955-57 sono stati infine eletti i sigg. Fabiano rag. Giuseppe, presidente, Capelletto rag. Guido e Puppinotti dott. Ettore, membri effettivi. Pelizzo dott. Leonardo e De Anna prof. rag. Plinio, membri supplenti.

ASSEMBLEA GENERALE agenti e rappresentanti

Con l'intervento dell'on. E. O. Momoli, Presidente dell'ENAL, SARCO, del dott. ing. G. Pastore, Presidente Nazionale dell'USARCI, del nostro Presidente cav. Camuffo anche in

rappresentanza della FNAARC, del cav. A. Borghi, Presidente Provinciale dell'USARCI e di altri Dirigenti Sindacali ed Autorizzati, ha avuto luogo presso la Camera di Commercio una importante assemblea degli agenti e rappresentanti di commercio della nostra Provincia, a qualsiasi Organizzazione appartenenti.

Dopo l'apertura dei lavori, ha preso la parola il cav. Camuffo porrendo il saluto ed il benvenuto a nome del prof. Morpurgo, Presidente della Camera di Commercio, del cav. uff. Peretti, Presidente della FNAARC e del Sindacato Provinciale all'avvicinamento di cui egli ne è il Presidente.

Sottolineato brevemente il significato della riunione e l'importanza dell'avvicinamento delle varie organizzazioni, che, separatamente tutelano la categoria, il signor Camuffo ha posto in evidenza i problemi dell'accordo economico e dell'ENASARCO affermando che nello spirito di comune

fiducia, l'on. Momoli e l'ing. Pastore faranno sentire la loro eloquente e suggestiva parola che sarà, per tutti i rappresentanti, messaggio di conciliazione e di fruttuose prospettive per l'avvenire della categoria stessa.

Ha preso quindi la parola il cav. Borghi per relazionare i convenuti sull'attività della propria Associazione.

L'ing. Pastore e l'on. Momoli hanno fatto rispettivamente una approfondita disamina dell'accordo economico e dell'Istituto dell'ENASARCO mettendo in rilievo le trattative FNAARC ed i risultati conseguiti e da attuarsi in un prosieguo di tempo, a favore di tutti gli agenti e rappresentanti.

Diversi sono stati gli interventi, tra cui quello del cav. Caine nella discussione che ne è seguita e tutti gli oratori della importante riunione, che si è svolta su invito del l'USARCI, sono stati lungamente applauditi.

Si è riunita la Giunta esecutiva della Confederazione Generale Italiana del Commercio all'ingrosso, in sede di normalizzazione della attività commerciale, nell'interesse stesso del Fisco, la più severa e ineluttabile repressione delle evasioni generalmente connesse con il commercio abusivo e con le cosiddette vendite extra-commerciali.

La Giunta ha anche affermato, come esigenza inderogabile della categoria, quella di una efficace tutela giuridica dell'avviamento in sede di rapporto locazione, onde porre al sicuro i locatari commercianti non tutelati dal blocco dei fitti dalle esuberanti richieste di aumenti dei canoni.

Sempre nel campo del commercio interno è stato finalmente invocato un ragionevole contenimento della «inflazione» all'applicazione dei tributi e, in special modo, dell'IGT.

Ha poi indicato come condizione indispensabile per la normalizzazione della attività commerciale, nell'interesse stesso del Fisco, la più severa e ineluttabile repressione delle evasioni generalmente connesse con il commercio abusivo e con le cosiddette vendite extra-commerciali.

La Giunta ha anche affermato, come esigenza inderogabile della categoria, quella di una efficace tutela giuridica dell'avviamento in sede di rapporto locazione, onde porre al sicuro i locatari commercianti non tutelati dal blocco dei fitti dalle esuberanti richieste di aumenti dei canoni.

Sempre nel campo del commercio interno è stato finalmente invocato un ragionevole contenimento della «inflazione» all'applicazione dei tributi e, in special modo, dell'IGT.

Ha poi indicato come condizione indispensabile per la normalizzazione della attività commerciale, nell'interesse stesso del Fisco, la più severa e ineluttabile repressione delle evasioni generalmente connesse con il commercio abusivo e con le cosiddette vendite extra-commerciali.

La Giunta ha anche affermato, come esigenza inderogabile della categoria, quella di una efficace tutela giuridica dell'avviamento in sede di rapporto locazione, onde porre al sicuro i locatari commercianti non tutelati dal blocco dei fitti dalle esuberanti richieste di aumenti dei canoni.

Sempre nel campo del commercio interno è stato finalmente invocato un ragionevole contenimento della «inflazione» all'applicazione dei tributi e, in special modo, dell'IGT.

Si è riunita la Giunta esecutiva della Confederazione Generale Italiana del Commercio all'ingrosso, in sede di normalizzazione della attività commerciale, nell'interesse stesso del Fisco, la più severa e ineluttabile repressione delle evasioni generalmente connesse con il commercio abusivo e con le cosiddette vendite extra-commerciali.

La Giunta ha anche affermato, come esigenza inderogabile della categoria, quella di una efficace tutela giuridica dell'avviamento in sede di rapporto locazione, onde porre al sicuro i locatari commercianti non tutelati dal blocco dei fitti dalle esuberanti richieste di aumenti dei canoni.

Sempre nel campo del commercio interno è stato finalmente invocato un ragionevole contenimento della «inflazione» all'applicazione dei tributi e, in special modo, dell'IGT.

Ha poi indicato come condizione indispensabile per la normalizzazione della attività commerciale, nell'interesse stesso del Fisco, la più severa e ineluttabile repressione delle evasioni generalmente connesse con il commercio abusivo e con le cosiddette vendite extra-commerciali.

La Giunta ha anche affermato, come esigenza inderogabile della categoria, quella di una efficace tutela giuridica dell'avviamento in sede di rapporto locazione, onde porre al sicuro i locatari commercianti non tutelati dal blocco dei fitti dalle esuberanti richieste di aumenti dei canoni.

Sempre nel campo del commercio interno è stato finalmente invocato un ragionevole contenimento della «inflazione» all'applicazione dei tributi e, in special modo, dell'IGT.

Ha poi indicato come condizione indispensabile per la normalizzazione della attività commerciale, nell'interesse stesso del Fisco, la più severa e ineluttabile repressione delle evasioni generalmente connesse con il commercio abusivo e con le cosiddette vendite extra-commerciali.

La Giunta ha anche affermato, come esigenza inderogabile della categoria, quella di una efficace tutela giuridica dell'avviamento in sede di rapporto locazione, onde porre al sicuro i locatari commercianti non tutelati dal blocco dei fitti dalle esuberanti richieste di aumenti dei canoni.

Sempre nel campo del commercio interno è stato finalmente invocato un ragionevole contenimento della «inflazione» all'applicazione dei tributi e, in special modo, dell'IGT.

Ha poi indicato come condizione indispensabile per la normalizzazione della attività commerciale, nell'interesse stesso del Fisco, la più severa e ineluttabile repressione delle evasioni generalmente connesse con il commercio abusivo e con le cosiddette vendite extra-commerciali.

La Giunta ha anche affermato, come esigenza inderogabile della categoria, quella di una efficace tutela giuridica dell'avviamento in sede di rapporto locazione, onde porre al sicuro i locatari commercianti non tutelati dal blocco dei fitti dalle esuberanti richieste di aumenti dei canoni.

Sempre nel campo del commercio interno è stato finalmente invocato un ragionevole contenimento della «inflazione» all'applicazione dei tributi e, in special modo, dell'IGT.

Ha poi indicato come condizione indispensabile per la normalizzazione della attività commerciale, nell'interesse stesso del Fisco, la più severa e ineluttabile repressione delle evasioni generalmente connesse con il commercio abusivo e con le cosiddette vendite extra-commerciali.

La Giunta ha anche affermato, come esigenza inderogabile della categoria, quella di una efficace tutela giuridica dell'avviamento in sede di rapporto locazione, onde porre al sicuro i locatari commercianti non tutelati dal blocco dei fitti dalle esuberanti richieste di aumenti dei canoni.

Sempre nel campo del commercio interno è stato finalmente invocato un ragionevole contenimento della «inflazione» all'applicazione dei tributi e, in special modo, dell'IGT.

Ha poi indicato come condizione indispensabile per la normalizzazione della attività commerciale, nell'interesse stesso del Fisco, la più severa e ineluttabile repressione delle evasioni generalmente connesse con il commercio abusivo e con le cosiddette vendite extra-commerciali.

La Giunta ha anche affermato, come esigenza inderogabile della categoria, quella di una efficace tutela giuridica dell'avviamento in sede di rapporto locazione, onde porre al sicuro i locatari commercianti non tutelati dal blocco dei fitti dalle esuberanti richieste di aumenti dei canoni.

Sempre nel campo del commercio interno è stato finalmente invocato un ragionevole contenimento della «inflazione» all'applicazione dei tributi e, in special modo, dell'IGT.



Nel suo rigoglioso sviluppo edilizio, Udine va assumendo notevoli nuovi aspetti. Chi riconoscebbe infatti nella nostra fotografia la vecchia via dei Gesuiti, trasformata in poco tempo in una arteria importantissima e dal traffico intenso? Le automobili bene allineate e il grattacielo dell'Astra danno alla nuova via un senso di dinamismo e di signorilità.

POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA per le esigenze delle categorie commerciali

Si è riunita la Giunta esecutiva della Confederazione Generale Italiana del Commercio all'ingrosso, in sede di normalizzazione della attività commerciale, nell'interesse stesso del Fisco, la più severa e ineluttabile repressione delle evasioni generalmente connesse con il commercio abusivo e con le cosiddette vendite extra-commerciali.

La Giunta ha anche affermato, come esigenza inderogabile della categoria, quella di una efficace tutela giuridica dell'avviamento in sede di rapporto locazione, onde porre al sicuro i locatari commercianti non tutelati dal blocco dei fitti dalle esuberanti richieste di aumenti dei canoni.

Sempre nel campo del commercio interno è stato finalmente invocato un ragionevole contenimento della «inflazione» all'applicazione dei tributi e, in special modo, dell'IGT.

Ha poi indicato come condizione indispensabile per la normalizzazione della attività commerciale, nell'interesse stesso del Fisco, la più severa e ineluttabile repressione delle evasioni generalmente connesse con il commercio abusivo e con le cosiddette vendite extra-commerciali.

La Giunta ha anche affermato, come esigenza inderogabile della categoria, quella di una efficace tutela giuridica dell'avviamento in sede di rapporto locazione, onde porre al sicuro i locatari commercianti non tutelati dal blocco dei fitti dalle esuberanti richieste di aumenti dei canoni.

Sempre nel campo del commercio interno è stato finalmente invocato un ragionevole contenimento della «inflazione» all'applicazione dei tributi e, in special modo, dell'IGT.

Ha poi indicato come condizione indispensabile per la normalizzazione della attività commerciale, nell'interesse stesso del Fisco, la più severa e ineluttabile repressione delle evasioni generalmente connesse con il commercio abusivo e con le cosiddette vendite extra-commerciali.

La Giunta ha anche affermato, come esigenza inderogabile della categoria, quella di una efficace tutela giuridica dell'avviamento in sede di rapporto locazione, onde porre al sicuro i locatari commercianti non tutelati dal blocco dei fitti dalle esuberanti richieste di aumenti dei canoni.

Sempre nel campo del commercio interno è stato finalmente invocato un ragionevole contenimento della «inflazione» all'applicazione dei tributi e, in special modo, dell'IGT.

Ha poi indicato come condizione indispensabile per la normalizzazione della attività commerciale, nell'interesse stesso del Fisco, la più severa e ineluttabile repressione delle evasioni generalmente connesse con il commercio abusivo e con le cosiddette vendite extra-commerciali.

La Giunta ha anche affermato, come esigenza inderogabile della categoria, quella di una efficace tutela giuridica dell'avviamento in sede di rapporto locazione, onde porre al sicuro i locatari commercianti non tutelati dal blocco dei fitti dalle esuberanti richieste di aumenti dei canoni.

Sempre nel campo del commercio interno è stato finalmente invocato un ragionevole contenimento della «inflazione» all'applicazione dei tributi e, in special modo, dell'IGT.

Ha poi indicato come condizione indispensabile per la normalizzazione della attività commerciale, nell'interesse stesso del Fisco, la più severa e ineluttabile repressione delle evasioni generalmente connesse con il commercio abusivo e con le cosiddette vendite extra-commerciali.

Liquidazioni

Le poco rosee previsioni di carattere semi-ufficiale apparse negli scorsi mesi intorno all'andamento ed alla situazione commerciale nel suo complesso, sono sfociate recentemente nella nuova ondata di liquidazioni e di vendite straordinarie che — nel settore dei tessuti ed abbigliamento — ognuno ha modo di soppesare attraverso la valanga di cartelli e manifesti di cui sono state rivestite le facciate di alcuni importanti negozi della città.

Per quanto siffatte liqui-

dazioni appaiono larvate da motivi più o meno reali, è evidente che — con esse — si è voluto realizzare al massimo le merci stagionali invendute o che, anticipando i tempi, si presumeva potessero divenire peso morto delle aziende a causa delle sfavorevoli condizioni climatiche della primavera che avevano sensibilmente intralciato il normale svolgimento delle vendite.

Fino a qui dunque nulla che non entri nell'ordine naturale delle cose, mentre — in senso generale — non si può non constatare una persistente lentezza nella rotazione delle merci non disgiunta da crescente difficoltà negli incassi e dal progressivo aumento delle spese ed oneri incombenti sulle aziende.

Quello che invece non sembra del tutto normale è il fatto che, un'azienda dichiarata fallita e dopo otto mesi di esercizio provvisorio, in cui si sono smaltite merci per qualche decina di milioni, oltre quelle del fallito — possa continuare ancora ad immettere nella gestione sempre merce nuova, creando così nella clientela «a danno» il discredito dell'intera categoria) l'illusione che si tratti sempre di liquidazione fallimentare, come appare da recenti comunicati.

E' un gioco, questo, che può essere fatto durare sine die a discrezione del regista, il cui interesse, evidentemente, è di manovrare in modo tale da turbare il più possibile il commercio cittadino e di far sì che il carico degli oneri della studiata operazione ricadano il più possibile sulla gestione fallimentare.

V. Z.

Danni di guerra

Ripartiamo i coefficienti di rivalutazione per il computo dei contributi spettanti alle aziende sinistrate di guerra dei vari settori.

Come è noto, la legge ultima n. 988 del 1953, stabilisce che il contributo per la ricostruzione aziendale viene corrisposto in misura pari alla metà della spesa ufficiale di ricostruzione: spesa che si calcola partendo dalla spesa occorrente allo stesso fine nel maggio 1940 moltiplicata per il rapporto esistente fra i prezzi al predetto maggio 1940 e il momento in cui viene effettuato il ripristino.

I decreti ora firmati stabiliscono nella seguente tabella i coefficienti: maggio 1940, 1,00; 1941, 1,14; 1942, 1,30; 1943, 2,06; 1944, 6,67; 1945, 14,64; 1946 (I. semestre) 17,17; 1946 (II. semestre) 21,02; 1947 (I. semestre) 31,50; 1947 (II. semestre) 42,77; 1948, 43,06; 1949, 42,79; 1950, 43,09; 1951, 48,11; 1952, 49,62; 1953, 51,33; 1954, 52,46.

Essi valgono sia per il settore artigianale, commerciale e industriale sia per il settore dell'agricoltura (beni agricoli in genere).

Per il bestiame, invece, l'apposito decreto interministeriale stabilisce altri coefficienti.

Gli indici assunti a base dei calcoli appaiono sensibilmente vicini al reale andamento dei costi, anche se ad esso non aderiscono compiutamente. Negli ambienti del Comitato nazionale permanente per i danni di guerra, espressione delle categorie economiche e produttive sindacalmente inquadrata, si rileva che si tratta quindi di una prova di grande sensibilità, oltretutto di protezione fornita dalle Amministrazioni competenti, che hanno superato anche il precedente della ricostruzione edilizia, per la quale, come è noto, i coefficienti stabiliti sono notevolmente più bassi.

Per un'elementare senso di giustizia, noi ci auguriamo che tenendo conto dell'importante questione — cui, commentando, tutte le attività extra-commerciali, ENAL, CRAL, ACLI, e simili, vengono assoggettate — si debba, almeno in parte, gli oneri fiscali che, sino ad oggi, hanno costituito il poco lusinghiero privilegio del commercio privato.

Le attività economiche gestite dall'ENAL (bar, ristoranti, spacci, aziende alberghiere, ecc.) sono soggetti ad accertamento e relativa tassazione agli effetti dell'imposta di R.M.

Per un'elementare senso di giustizia, noi ci auguriamo che tenendo conto dell'importante questione — cui, commentando, tutte le attività extra-commerciali, ENAL, CRAL, ACLI, e simili, vengono assoggettate — si debba, almeno in parte, gli oneri fiscali che, sino ad oggi, hanno costituito il poco lusinghiero privilegio del commercio privato.

Le attività economiche gestite dall'ENAL (bar, ristoranti, spacci, aziende alberghiere, ecc.) sono soggetti ad accertamento e relativa tassazione agli effetti dell'imposta di R.M.

Per un'elementare senso di giustizia, noi ci auguriamo che tenendo conto dell'importante questione — cui, commentando, tutte le attività extra-commerciali, ENAL, CRAL, ACLI, e simili, vengono assoggettate — si debba, almeno in parte, gli oneri fiscali che, sino ad oggi, hanno costituito il poco lusinghiero privilegio del commercio privato.

Le attività economiche gestite dall'ENAL (bar, ristoranti, spacci, aziende alberghiere, ecc.) sono soggetti ad accertamento e relativa tassazione agli effetti dell'imposta di R.M.

Per un'elementare senso di giustizia, noi ci auguriamo che tenendo conto dell'importante questione — cui, commentando, tutte le attività extra-commerciali, ENAL, CRAL, ACLI, e simili, vengono assoggettate — si debba, almeno in parte, gli oneri fiscali che, sino ad oggi, hanno costituito il poco lusinghiero privilegio del commercio privato.

Le attività economiche gestite dall'ENAL (bar, ristoranti, spacci, aziende alberghiere, ecc.) sono soggetti ad accertamento e relativa tassazione agli effetti dell'imposta di R.M.

Per un'elementare senso di giustizia, noi ci auguriamo che tenendo conto dell'importante questione — cui, commentando, tutte le attività extra-commerciali, ENAL, CRAL, ACLI, e simili, vengono assoggettate — si debba, almeno in parte, gli oneri fiscali che, sino ad oggi, hanno costituito il poco lusinghiero privilegio del commercio privato.

Le attività economiche gestite dall'ENAL (bar, ristoranti, spacci, aziende alberghiere, ecc.) sono soggetti ad accertamento e relativa tassazione agli effetti dell'imposta di R.M.

Per un'elementare senso di giustizia, noi ci auguriamo che tenendo conto dell'importante questione — cui, commentando, tutte le attività extra-commerciali, ENAL, CRAL, ACLI, e simili, vengono assoggettate — si debba, almeno in parte, gli oneri fiscali che, sino ad oggi, hanno costituito il poco lusinghiero privilegio del commercio privato.

I concorsi pronostici e l'imposta pubblicità

Con nota n. 15730 della Direzione Generale delle Tasse è stato precisato che sono esenti dall'imposta sulla pubblicità le iscrizioni e gli avvisi concernenti i concorsi pronostici («Toccolaccio»), purché non contengano alcuna aggiunta a carattere pubblicitario e vengano esposti esclusivamente nelle Ricevitorie (bars, tabaccherie, ristoranti, ecc.).

IL NUOVO CODICE STRADALE VELOCITA' LIMITATA nelle zone agricole

Il ministro dei Trasporti, Mattarella, ha dichiarato che, in sede di progetto definitivo del nuovo Codice della Strada, sarà tenuto conto dei volti delle organizzazioni agricole in merito all'obbligo per gli automobilisti di moderare la velocità nell'incrocio o sorpassare le mandrie di bestiame.

L'on. Mattarella ha fornito tale precisazione in sede di risposta ad una interrogazione nella quale venivano riflesse le preoccupazioni delle associazioni agricole, le quali avevano fatto rilevare come il transito per le strade delle mandrie di bestiame si rendeva ogni giorno più pericoloso in dipendenza dell'alta velocità sviluppata dagli automobilisti.

L'on. Mattarella ha commentato che, ricordato che il vigente Codice della Strada prescrive l'obbligo di rallentare la velocità, e, occorrendo, anche fermarsi, quando si verificano particolari situazioni di pericolo, fra le quali è espressamente prevista quella degli animali.

Collaborazione fra Stato e contribuenti

ECCCESSI DI ZELO DA PARTE DEL FISCO

Una interpellanza dell'Onorevole Schiratti

A proposito della tanto clamorosa campagna di moralizzazione dei rapporti tra fisco e contribuente, che dovrebbe portare ad una effettiva collaborazione di quest'ultimo con gli organismi tributari statali per la determinazione di una equa tassazione, l'Agenzia Economica Finanziaria riferisce che lo on. Guglielmo Schiratti si sarebbe rivolto in questi termini al ministro Tremelloni:

«Fino ad oggi il fisco non ha fatto alcunché di veramente saliente e decisivo per comprendere il contribuente e per accattivarsene, se non la simplicità, almeno un po' di stima e di sopportazione.

Non possiamo dire che fino a questi ultimi anni si sia fatto molto in questo senso ed in

UN'ASSOCIAZIONE TRIVENETA FRA LE AGENZIE DI VIAGGI

Le numerose Agenzie di viaggio delle Tre Venezie si sono costituite in associazione unica, intendendo assolvere con maggior agilità e col necessario coordinamento le loro funzioni.

In pari tempo, sarà dato modo a ciascun dirigente di incontrarsi con i colleghi per studiare ed escogitare previdenze e miglioramenti nel campo della propaganda e per uno scambio di idee a favore della reciproca collaborazione, validamente contribuendo con gli Enti provinciali per il Turismo. A presidente della nuova Associazione è stato nominato il comm. Giorgio Beneditto Guetta uno dei più dinamici animatori del Turismo; a vicepresidenti il bar. Aldo de

Albiori dell'Utah di Trieste, il sig. Germano Canella della Cit di Bolzano, il sig. Federico Morin della Cit di Venezia e il comm. Franco Olivetti della Bassani-Shiaria pure di Venezia; sono stati eletti consiglieri: dottor Angelo Barone della Satis di Venezia con funzioni di segretario, comm. Carlo Cobianchi dell'omonimo Ufficio di Padova, dott. Del Franco della Ribi di Grado, sig. Filippini dell'ufficio omonimo di Verona, cav. Guido Gambacciani della Ital Atlante Express di Venezia consigliere addetto alla stampa; comm. Luigi Ravanella della Sais di Venezia, tesoriere; il sig. Sisto Dadé della Cit di Cortina d'Ampezzo.

Con l'art. 21 del decreto in parola il controllo preventivo sui provvedimenti degli Interventi di finanza nelle materie ad essi attribuite dal decreto stesso viene demandato agli uffici speciali di ragioneria ed agli uffici distaccati della Corte dei Conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche secondo le rispettive competenze, fino a quando agli Uffici decentrati di controllo non sarà data una definitiva sistemazione nel quadro del decentramento burocratico.

Imposte Dirette

L'art. 17 del decreto in esame attribuisce alle Intendenze di finanza la facoltà di con-

sentire che il pagamento delle somme dovute per annualità arretrate di Imposte dirette possa essere ripartito in un numero di rate maggiore di quello stabilito dalle disposizioni vigenti, ma in nessun caso superiore a 12.

Imposta Generale sull'Entrata

In materia di imposta generale sull'entrata gli art. 13, 15 e 16 del nuovo decreto recano alcune modifiche alla vigente legislazione.

In particolare, l'art. 13 stabilisce che le Intendenze di finanza sono competenti a pronunciare sulle domande di rimborso dell'imposta generale sull'entrata, erroneamente corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali ed in modo virtuale per importi non superiori a lire 1 milione: oltre tale cifra decide il Ministero delle Finanze.

L'art. 11 del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, aveva stabilito che per le contestazioni relative a infrazioni in materia di Ige, le decisioni dell'Intendenza di Finanza fossero definitive — in deroga al disposto dell'art. 56 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 — quando le pene pecuniarie stabilite dalla legge non superassero le lire 5.000. Con l'art. 15 del decreto in esame tale limite è stato portato a lire 600.000.

Com'è noto l'art. 46 della legge 19 giugno 1949, n. 72, accorda all'amministrazione Finanziaria la facoltà di concedere la razziazione in un termine non maggiore di quattro anni, delle imposte, delle ammende, delle pene pecuniarie e delle sopratasse dovute per trasgressione alla legge ed al Regolamento sull'Ige.

Con l'art. 16 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

La nuova veste del «COMMERCIO FRIULANO»

I protesti cambiari sono purtroppo in notevole aumento, ed il nostro giornale per poter provvedere alla loro integrale pubblicazione, si è trovato nella necessità di adeguarsi alle nuove esigenze, e sin da questo numero, come l'attento lettore avrà osservato — «Il Commercio friulano» esce a nove colonne su pagine di maggiore am

ASSOCIAZIONE COMMERCianti
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vendite extracommerciali

Abbiamo già richiamato l'attenzione dei nostri associati sulle disposizioni recentemente emanate dal Ministero dell'Industria e Commercio sulla disciplina delle vendite fatte da organismi extra commerciali e sulla necessità che i soci stessi diano tutta la loro collaborazione, segnalando casi concreti di attività che escono dall'ambito della legge, onde mettere la nostra Associazione in grado di documentare ogni abuso e di interessare le competenti autorità ai fini della immediata loro repressione.

Siamo ora lieti di riportare qui di seguito la circolare numero 31260/III del 10 giugno scorso diretta ai signori Sindaci dei Comuni della provincia da parte della Prefettura di Udine (v. B.A.U.) 18 giugno 1955, n. 253.

«Le organizzazioni di categoria interessate hanno letto il decreto che nonostante le istruzioni diramate da questa Prefettura con precedenti circolari continuano a diffondersi sempre più le cosiddette vendite extra commerciali da parte di organismi di varia natura.

«L'aumento di tali vendite sarebbe dovuto al fatto che sarebbe stato interpretato in modo eccessivamente ampio il contenuto della circolare numero 5845/III del 10 ottobre 1954, con cui questa Prefettura ha chiarito che anche le organizzazioni combattentistiche ed assistenziali possono effettuare vendite ai propri associati senza l'obbligo di munirsi della licenza di vendita al pubblico.

«Si ritiene, pertanto, opportuno precisare che dette organizzazioni potranno cedere merci solo quando tale attività può ritenersi compresa tra le concrete forme di assistenza previste dal loro statuto e sempre che le vendite siano effettuate in locali aperti al pubblico e con sistemi pubblicitari tali (ad esempio invio o distribuzione di materiale di consumo) da lasciare chiaramente comprendere l'intenzione di estendere le vendite stesse a consumatori non associati.

«Si pregano le SS. LL. di voler svolgere ogni opportuna azione affinché l'attività di vendita da parte di Enti assistenziali — che, ripetesi, viene permessa in via eccezionale in considerazione delle particolari finalità assistenziali che gli Enti stessi perseguono — sia mantenuta entro i limiti sopra specificati, per evitare che l'estendersi dell'attività stessa possa derivare turbativa al commercio di vendita al pubblico».

Imposte di consumo

Per corrispondere a numerosi quesiti in merito alla tassabilità dei liquidi di governo delle conserve vegetali, la Confederazione del Commercio comunica che il Ministero delle Finanze, all'uopo interessato ha impartito disposizioni alle competenti Prefetture affinché consigliano ai rispettivi Comuni capoluoghi di chiarire nella nota relativa alla voce di tariffa «conserve vegetali» che la quantità netta imponibile comprende i liquidi di governo diversi dalle salamoi.

Per analoga questione sollevata dalla Federazione nazionale dei grossisti dell'alimentazione, il Ministero delle Finanze ha precisato che l'imposta è applicabile soltanto quando trattasi di liquidi che possono considerarsi commestibili, mentre non lo è quando i liquidi in questione abbiano la funzione esclusiva di garantire la conservazione dei prodotti che vi sono immessi (salamoi).

DANNI DI GUERRA

Il Comitato Provinciale permanente per i danni di guerra, costituito fra i rappresentanti delle Associazioni, degli agricoltori, degli artigiani, dei commercianti, dei proprietari di fabbricati e degli artigiani della Provincia di Udine, si è riunito in seduta straordinaria presso la Sede dell'Associazione Industriale per trattare alcuni problemi relativi alla impostazione ed alla liquidazione delle pratiche dei danni di guerra attinenti alle azien-

CRONACHE DEL COMMERCIO

NOTIZIARIO ATTIVITA'
DISPOSIZIONI - COMUNICATI

di segnalare la deliberazione stessa alle ditte interessate che intendessero avvalersene.

PROCURE PER LA RISCOSSIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI

Con circolare n. 43 in data 10 maggio u. s., la Direzione Generale Danni di Guerra del Ministero del Tesoro, ha dato disposizioni alle Intendenze di Finanza affinché non venga imposto l'obbligo del pagamento della tassa di bollo per le procure notarili presentate dai danneggiati di guerra e dai denanzianti e contribuiti.

L'esenzione dal bollo riguarda anche i ricorsi presentati ai sensi dell'art. 17 della legge n. 988 (danni ad altri beni).

La suddetta Direzione, con nota n. 315 del 21 maggio u. s., ha precisato alle Intendenze di Finanza che i ricorsi al Ministero del Tesoro avverso il decreto dell'Intendente di Finanza relativo alla liquidazione dei danni di guerra per i beni di uso domestico — di cui all'art. 16 della legge 27-12-1953 n. 968 — deve essere redatto in carta libera e presentato nei termini fissati dal citato articolo 16 all'Intendenza di Finanza che ha emesso il decreto stesso.

SCAMBI CON IL BELGIO

Informiamo le ditte interessate che la Camera di Commercio Belgio-Italiana — Royal 43 Bruxelles — cura la pubblicazione gratuita d'inserzioni riguardanti la ricerca di sbocchi per l'esportazione tanto italiana che belga dai rispettivi Paesi.

In relazione a ciò ed in vista di possibili buone prospettive per l'incremento delle nostre esportazioni verso il Belgio, le ditte interessate sono invitate a segnalare alla nostra Associazione i loro nominativi con l'indicazione del prodotto che desiderano esportare in detto Paese.

Indennità impiegati

Come è noto, la Legge 27 dicembre 1953 n. 961, aveva prorogato al 31 ottobre 1954 il termine (più volte prorogato in precedenza) per il versamento delle indennità di anzianità al Fondo indennità impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione di capitalizzazione fissato dal D. L. 8 gennaio 1942 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251.

Ora, perdurando l'attesa della riforma della legislazione vigente in materia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge per la ulteriore proroga del detto termine fino al 30 giugno 1955 e, nel contempo, ha invitato l'I.N.A. a dare istruzioni alle proprie Sedi periferiche perché nelle more del provvedimento, non assumano l'iniziativa di richiedere alle imprese i versamenti in parola.

Caffè decaffeinizzato

L'A.I. Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica, con circolare 21 del 3 marzo 1951 stabiliva i requisiti cui deve corrispondere il caffè che viene prodotto e venduto con la denominazione di «caffè decaffeinizzato».

Risulta, ora, che spesso i requisiti riportati nella predetta circolare non vengono rispettati, specie per quanto riguarda il contenuto massimo di caffeina che non deve superare lo 0,15% riferito a 100 parti di sostanza secca.

Si pregano, pertanto, le SS. LL. (la circolare è diretta agli Organi Amministrativi e di

RAPPRESENTANTI DEI COMMERCianti nelle Commissioni comunali per le licenze

A seguito dell'intervento dell'Associazione, la Prefettura ha invitato i Comuni della Provincia a procedere alla rinovazione per scadenza triennale, delle Commissioni comunali per la disciplina del commercio.

Nell'interesse degli associati, iniziamo la pubblicazione dei nominativi dei commercianti designati per i Comuni che hanno già provveduto alla rinovazione della Commissione stessa e per i Comuni in cui le Commissioni risultano ancora in carica:

ARTEGNA: Turrin Dante, Venturini Angelo;
BACINARA: ARSA, Vilflorio Luigi, Vidal Cesare;
BARCIS: Bet Candido, Gasparini Virgilio;
BICINICO: Marangoni Elio, Biancuzzi Angelino;
BORDANO: Picco Ivano, Picco Giulia;
CARLINO: Coz Candido, Masini Nino;
CASARSA: Culos Bonaventura, Piccoli Ermes Luigi;
CASTELNUOVO DEL FRIULI: Lorenzini Giovanni, Cozzi Leo;
CAVASSO NUOVO: Almacole Luigi, Bier Michele;
CHIUSAFORTE: Donadelli Giovanni, Martina Luigi;
CLAUT: Giordani Nessimbe, Marini Osvaldo;
CLAUZETTO: Tosoni Renato, Brovedani Domenico;
CODROIPO: Gasparini Ignazio, Spagnolo Angelo;
CORDOVADO: Lenarduzzi Luigi, Nicodemo Armando;
COSEANO: Nardini Quinto, Paloso Severino;
DIGNANO: Persello Fulvio, Simeoni Fausto;
FAGAGNA: Canor Alfredo, Tirelli Marcello;
FIUMICELLO: Comar Bruno, Varutti Giacomo;
FORNI DI SOPRA: Cella Luigi, Coradazzo Ennio;
FORNI AVOLTRI: Romanin Giuseppe, Del Fabbro Alberto;
FRISANCO: Di Bernardo Andrea, Beltrame Pietro;
GEMONA: Della Marina Fabio, Stefanutti Tommaso;
GONARS: Masolini Gio Battista, Zigaina Attilio;
MAIANO: Paulon Giovanni, Cividino Romeo;

FERIE ANNUALI lavoratori commercio

In base alle vigenti disposizioni contrattuali, il periodo di ferie annuali spettante ai dipendenti del commercio, è fissato nella misura seguente e si intende per giorni di calendario:

Personale con mansioni impiegate:

Dopo un anno di ininterrotto servizio: 12 giorni;
— da 2 a 6 anni di servizio compiuti: 16 giorni;
— da 6 a 10 anni di servizio compiuti: 20 giorni;
— da 10 a 20 anni di servizio compiuti: 25 giorni;
— oltre 20 anni di servizio compiuti: 30 giorni.

Per le categorie non impiegate:

Dopo un anno di ininterrotto servizio e fino a 7 anni compiuti: 12 giorni;
— Da 7 a 15 anni di servizio compiuti: 15 giorni;
— da 15 anni di servizio compiuti: 18 giorni.

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, ad eccezione degli Uffici e Agenzie di

viaggi, turismo e navigazione che possono fissare i turni delle ferie in qualsiasi periodo dell'anno.

Le ferie non potranno essere frazionate in più di due periodi.

Il turno delle ferie non potrà avere inizio né di domenica né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica od a quello festivo, ad eccezione dei turni avvenuti il 1° o il 16 del mese.

COMMERCIO ABUSIVO venditori ambulanti

Per rispondere a diverse richieste pervenute in questi ultimi tempi circa l'argomento qui sopra indicato, informiamo gli interessati che il commercio all'ingrosso in forma ambulante non è ammesso dalle vigenti disposizioni.

A tale proposito, trascuriamo qui di seguito la nota numero 27353 del 21 giugno 1949 della Prefettura di Udine, pubblicata sul B. A. U. n. 26 del 25 giugno 1949, diretta a tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia.

«L'Associazione Provinciale dei Commercianti segnala che diverse persone, munite di licenza per l'esercizio del commercio ambulante, effettuano anche vendite all'ingrosso, e cioè nei confronti di commer-

ciali, anziché di consumatori, che acquistano le merci per rivenderle.

La legge 5 febbraio 1954, numero 327 ed il relativo regolamento che disciplinano il commercio ambulante, prevedono il rilascio della licenza esclusivamente per la vendita al minuto in forma girovaga degli articoli indicati nella licenza stessa.

Nel caso, dunque, si tratta di esercizio abusivo di commercio all'ingrosso, poiché le norme di legge citate non prevedono assolutamente l'esercizio della vendita ambulante all'ingrosso.

Pertanto, al fine di reprimere gli abusi lamentati, interesse le SS. LL. a voler subito disporre una più scrupolosa sorveglianza in materia e per il carico degli eventuali responsabili siano elevati regolari processi verbali di denuncia ai termini del D. L. 14-3-1945 n. 111».

Canoni di locazione

Il Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli affari — ha dichiarato che, giusta l'articolo 7, primo comma lettera C) del decreto legge 3 maggio 1948 n. 799, l'imposta generale entrata affe-

controllo della Provincia) di voler dare disposizioni ai dipendenti Organi di Vigilanza per un severo e frequente controllo sui prodotti in questione messi in commercio con la qualifica di caffè decaffeinizzato, non mancando di estendere la vigilanza anche nei bars dove è possibile la sostituzione del caffè decaffeinizzato, contenuto nel recipiente originale aperto, con caffè comune non decaffeinizzato.

PREMI A FAVORE di aziende commerciali

Gli aspiranti ai premi suddetti, in numero limitato, dovranno presentare apposita domanda diretta alla Camera di Commercio, su carta semplice, entro la data del 30 settembre 1955, unitamente agli altri documenti richiesti dal Concorso.

Per ulteriori chiarimenti, nel merito, gli interessati potranno rivolgersi alla nostra Associazione o alla Camera di Commercio.

Alcune risoluzioni in materia di I.G.E.

Per opportuna conoscenza e norma delle ditte interessate, riportiamo qui di seguito alcune risoluzioni in materia di I.G.E.:

Fiatti di vetro (risoluzione n. 82302 del 2 dicembre 1954 della Direzione Generale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari): «Viene chiesto di conoscere quale sia il trattamento da farsi, nei riguardi dell'Ige, nei confronti dei fiatti di vetro a filamento continuo o discontinuo.

Al riguardo la scrivente, sentito in proposito il parere del competente Ufficio Tecnico Centrale delle Dogane, deve dichiarare che i fiatti in questione, in quanto classificati sotto la voce 855 - a - 2 (statistica 3206) della vigente tariffa dei dazi doganali, non sono da comprendere fra quelli di cui alla tabella all. B) alla legge 23 dicembre 1950, n. 1019, e che di conseguenza i relativi atti economici vanno assoggettati al tributo in base alla normale aliquota del 3%».

Fiatti e fibre di cocco (risoluzione n. 81021 del 10-12-1954 della Direzione Generale delle Tasse ed Imposte Indirette): «Si chiede di conoscere il trattamento da farsi, agli effetti dell'Ige, alle importazioni di filetti

ti e fibre di cocco da impiegare nella fabbricazione di tappeti, stuoie, corse, ecc. Al riguardo dichiararsi che ai filetti di cocco classificati alla voce n. 691 - a - 1 della vigente tariffa doganale, sono applicabili le norme degli art. 1 e 3 della legge 23 dicembre 1950, numero 1019, in quanto la citata voce doganale è compresa nelle tabelle allegati A e B della legge medesima.

Per quanto invece riflette le fibre di cocco, classificate alla voce 688 - a - della tariffa medesima, precisasi che le stesse non possono fruire del particolare trattamento fiscale previsto dalla legge di cui innanzi, in quanto la relativa voce doganale non risulta compresa nelle menzionate tabelle allegati alla legge n. 1019. Le fibre di cocco scontano, pertanto, il tributo nella misura normale (3%) e nei modi di legge».

TRASPORTO RECIPIENTI GAS COMPRESSI

Con circolare n. 12, prot. numero 62024/III del 17 gennaio u. s., l'Ispettorato Generale delle motorizzazioni civili ha attenuato la norma che vietava il trasporto, per via ordinaria, di recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti su ciclomotori, motocicli e motoveicoli a due ruote, anche se attrezzati in modo speciale. Con la citata disposizione è stata infatti riconosciuta l'opportunità impartire al riguardo, ed è stato pertanto stabilito che sui ciclomotori (gruppo A-1-3), sui motocicli (comprese anche le motoleggere ed i motoscotteri) (gruppo B-1-1), sui motoveicoli per uso speciale e per i trasporti specifici, sempreché a due ruote gruppo B-1-4 e B-1-4) venga effettuato il trasporto di un solo bidone destinato a contenere: propano, butano, isobutano, propilene, butadiene, butilene, isobutilene e miscele gassose A' A''.

Il trasporto su detti motoveicoli dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:

a) che il bidone abbia un peso di carica (peso netto del gas liquefatto) non superiore a 10 kg.;

b) che il recipiente sia munito di cappellotto o di altro efficace sistema di protezione della valvola;

c) che il veicolo sia munito di apposito alloggiamento fisso, ove il bidone possa essere solidamente ancorato durante il trasporto.

A carico dei guidatori di motoveicoli a due ruote, che non si attengano alle norme di cui alla precedente nota n. 302/1954 del 5 agosto 1954 ed alla presente, debbono essere applicate le sanzioni previste dall'art. 23 del titolo III del Codice stesso.

Assistenza I.N.A.M.

Si porta a conoscenza che a mente del nuovo Regolamento che disciplina i rapporti fra medici ed I.N.A.M., tutti gli assistiti, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di opzione per la assistenza in forma indiretta (a rimborso).

Il Regolamento prescrive che l'opzione deve essere esercitata entro il mese di dicembre di ogni anno.

Per ogni maggior chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alle Sezioni Territoriali dell'Istituto.

Detentrici-cosmetici

Come è già stato reso noto, i detentrici ed i prodotti cosmetici erano stati inclusi nei presidi medico-chirurgici con decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica del 13 dicembre 1954.

L'immediato interessamento della nostra Confederazione, ha indotto l'Alto Commissariato a premettere che «la inclusione dei detentrici e dei prodotti cosmetici nell'elenco dei presidi medico-chirurgici ha lo scopo di disciplinare la produzione, nulla innovando per quanto concerne la minima vendita, che in attesa di norme regolamentari, può continuare ad essere effettuata in qualunque esercizio».

Tassa di bollo riscossione anticipata forniture

Rispondiamo alle richieste pervenute alla nostra ditta dalle ditte associate su questo argomento.

Con nota 10 luglio 1950, numero 106672, il Ministero delle Finanze ebbe a riconoscere che le lettere con le quali le Ditte industriali e commerciali incaricano i propri ausiliari del commercio di chiedere ai clienti il pagamento anticipato di determinate forniture, riservandosi di disporre, a riscossione avvenuta, la spedizione della merce, giacché alcune delle clausole espressamente elencate nella nota marginale all'art. 57 della tariffa all. A) al D. P. 25-6-1953 numero 492, devono ritenersi comprese nell'ordinaria corrispondenza epistolare e come tali soggette ad imposta di bollo solo in caso d'uso.

In relazione a tale dichiarazione era stato chiesto al Ministero di voler chiarire se debbono parimenti ritenersi esenti da bollo sino al caso d'uso:

a) le lettere recanti offerte e proposte di vendite, somministrazioni ecc. con l'indicazione del prezzo unitario o globale della merce, giacché i filetti costituiscono una tipica corrispondenza commerciale e non già — come sostenuto da alcuni uffici fiscali — estratti conto, ovvero note di conto e simili, sull'ovvio rilievo che le lettere stesse precorrono la conclusione del contratto e la nascita del conseguente rapporto di dare e di avere con le relative registrazioni contabili;

b) le lettere — emesse quando i contratti sono bensì conclusi ma non ancora effettuati per essere subordinati alla condizione del preventivo pagamento del prezzo — con le quali appunto il fornitore dà avviso al cliente dell'avvenuto approntamento della merce e chiede il versamento dell'importo relativo, quanto tale richiesta, essendo intesa a provocare il verificarsi dell'evento (pagamento) dedotto in condizione e dal quale dipende l'efficacia del contratto, non costituisce un addebito e rientra anch'essa nell'ordinaria corrispondenza commerciale.

Ora, poiché il quesito di cui sub a) deve ritenersi già risolto, nel senso che le lettere recanti offerte e proposte di vendite, somministrazioni, ecc. rientrano fra la corrispondenza commerciale, essendo intesa al bollo sino al caso d'uso — tale risoluzione essendo implicita nella declaratoria di carattere generale recentemente emanata in argomento (v. nota Ministeriale 3 ottobre 1954 numero 142440) — il Ministero delle Finanze, accogliendo con-

forme richieste, con nota del 10 dicembre u. s., ha risolto il quesito indicato sub b) nel senso che le lettere spedite da industriali e commercianti ai propri clienti, in dipendenza di contratti conclusi ma non ancora effettuati per la ragione sopra accennata e con le quali si dà notizia dell'avvenuto approntamento della merce e si chiede il versamento del relativo importo, non contenendo alcuna delle clausole espressamente elencate nella nota marginale all'art. 57 della tariffa all. A) al D. P. 25-6-1953 numero 492, devono ritenersi comprese nell'ordinaria corrispondenza epistolare e come tali soggette ad imposta di bollo solo in caso d'uso.

Premi a favore di aziende commerciali

Gli aspiranti ai premi suddetti, in numero limitato, dovranno presentare apposita domanda diretta alla Camera di Commercio, su carta semplice, entro la data del 30 settembre 1955, unitamente agli altri documenti richiesti dal Concorso.

Per ulteriori chiarimenti, nel merito, gli interessati potranno rivolgersi alla nostra Associazione o alla Camera di Commercio.

Alcune risoluzioni in materia di I.G.E.

Per opportuna conoscenza e norma delle ditte interessate, riportiamo qui di seguito alcune risoluzioni in materia di I.G.E.:

Fiatti di vetro (risoluzione n. 82302 del 2 dicembre 1954 della Direzione Generale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari): «Viene chiesto di conoscere quale sia il trattamento da farsi, nei riguardi dell'Ige, nei confronti dei fiatti di vetro a filamento continuo o discontinuo.

Al riguardo la scrivente, sentito in proposito il parere del competente Ufficio Tecnico Centrale delle Dogane, deve dichiarare che i fiatti in questione, in quanto classificati sotto la voce 855 - a - 2 (statistica 3206) della vigente tariffa dei dazi doganali, non sono da comprendere fra quelli di cui alla tabella all. B) alla legge 23 dicembre 1950, n. 1019, e che di conseguenza i relativi atti economici vanno assoggettati al tributo in base alla normale aliquota del 3%».

Fiatti e fibre di cocco (risoluzione n. 81021 del 10-12-1954 della Direzione Generale delle Tasse ed Imposte Indirette): «Si chiede di conoscere il trattamento da farsi, agli effetti dell'Ige, alle importazioni di filetti

ti e fibre di cocco da impiegare nella fabbricazione di tappeti, stuoie, corse, ecc. Al riguardo dichiararsi che ai filetti di cocco classificati alla voce n. 691 - a - 1 della vigente tariffa doganale, sono applicabili le norme degli art. 1 e 3 della legge 23 dicembre 1950, numero 1019, in quanto la citata voce doganale è compresa nelle tabelle allegati A e B della legge medesima.

Per quanto invece riflette le fibre di cocco, classificate alla voce 688 - a - della tariffa medesima, precisasi che le stesse non possono fruire del particolare trattamento fiscale previsto dalla legge di cui innanzi, in quanto la relativa voce doganale non risulta compresa nelle menzionate tabelle allegati alla legge n. 1019. Le fibre di cocco scontano, pertanto, il tributo nella misura normale (3%) e nei modi di legge».

TRASPORTO RECIPIENTI GAS COMPRESSI

Con circolare n. 12, prot. numero 62024/III del 17 gennaio u. s., l'Ispettorato Generale delle motorizzazioni civili ha attenuato la norma che vietava il trasporto, per via ordinaria, di recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti su ciclomotori, motocicli e motoveicoli a due ruote, anche se attrezzati in modo speciale. Con la citata disposizione è stata infatti riconosciuta l'opportunità impartire al riguardo, ed è stato pertanto stabilito che sui ciclomotori (gruppo A-1-3), sui motocicli (comprese anche le motoleggere ed i motoscotteri) (gruppo B-1-1), sui motoveicoli per uso speciale e per i trasporti specifici, sempreché a due ruote gruppo B-1-4 e B-1-4) venga effettuato il trasporto di un solo bidone destinato a contenere: propano, butano, isobutano, propilene, butadiene, butilene, isobutilene e miscele gassose A' A''.

Il trasporto su detti motoveicoli dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:

a) che il bidone abbia un peso di carica (peso netto del gas liquefatto) non superiore a 10 kg.;

b) che il recipiente sia munito di cappellotto o di altro efficace sistema di protezione della valvola;

c) che il veicolo sia munito di apposito alloggiamento fisso, ove il bidone possa essere solidamente ancorato durante il trasporto.

A carico dei guidatori di motoveicoli a due ruote, che non si attengano alle norme di cui alla precedente nota n. 302/1954 del 5 agosto 1954 ed alla presente, debbono essere applicate le sanzioni previste dall'art. 23 del titolo III del Codice stesso.

Assistenza I.N.A.M.

Si porta a conoscenza che a mente del nuovo Regolamento che disciplina i rapporti fra medici ed I.N.A.M., tutti gli assistiti, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di opzione per la assistenza in forma indiretta (a rimborso).

Il Regolamento prescrive che l'opzione deve essere esercitata entro il mese di dicembre di ogni anno.

Per ogni maggior chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alle Sezioni Territoriali dell'Istituto.

Detentrici-cosmetici

Come è già stato reso noto, i detentrici ed i prodotti cosmetici erano stati inclusi nei presidi medico-chirurgici con decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica del 13 dicembre 1954.

L'immediato interessamento della nostra Confederazione, ha indotto l'Alto Commissariato a premettere che «la inclusione dei detentrici e dei prodotti cosmetici nell'elenco dei presidi medico-chirurgici ha lo scopo di disciplinare la produzione, nulla innovando per quanto concerne la minima vendita, che in attesa di norme regolamentari, può continuare ad essere effettuata in qualunque esercizio».

Assistenza I.N.A.M.

Si porta a conoscenza che a mente del nuovo Regolamento che disciplina i rapporti fra medici ed I.N.A.M., tutti gli assistiti, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di opzione per la assistenza in forma indiretta (a rimborso).

Il Regolamento prescrive che l'opzione deve essere esercitata entro il mese di dicembre di ogni anno.

Per ogni maggior chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alle Sezioni Territoriali dell'Istituto.

Detentrici-cosmetici

Come è già stato reso noto, i detentrici ed i prodotti cosmetici erano stati inclusi nei presidi medico-chirurgici con decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica del 13 dicembre 1954.

L'immediato interessamento della nostra Confederazione, ha indotto l'Alto Commissariato a premettere che «la inclusione dei detentrici e dei prodotti cosmetici nell'elenco dei presidi medico-chirurgici ha lo scopo di disciplinare la produzione, nulla innovando per quanto concerne la minima vendita, che in attesa di norme regolamentari, può continuare ad essere effettuata in qualunque esercizio».

Assistenza I.N.A.M.

Si porta a conoscenza che a mente del nuovo Regolamento che disciplina i rapporti fra medici ed I.N.A.M., tutti gli assistiti, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di opzione per la assistenza in forma indiretta (a rimborso).

Il Regolamento prescrive che l'opzione deve essere esercitata entro il mese di dicembre di ogni anno.

Per ogni maggior chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alle Sezioni Territoriali dell'Istituto.

Detentrici-cosmetici

Come è già stato reso noto, i detentrici ed i prodotti cosmetici erano stati inclusi nei presidi medico-chirurgici con decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica del 13 dicembre 1954.

L'immediato interessamento della nostra Confederazione, ha indotto l'Alto Commissariato a premettere che «la inclusione dei detentrici e dei prodotti cosmetici nell'elenco dei presidi medico-chirurgici ha lo scopo di disciplinare la produzione, nulla innovando per quanto concerne la minima vendita, che in attesa di norme regolamentari, può continuare ad essere effettuata in qualunque esercizio».

Assistenza I.N.A.M.

Si porta a conoscenza che a mente del nuovo Regolamento che disciplina i rapporti fra medici ed I.N.A.M., tutti gli assistiti, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di opzione per la assistenza in forma indiretta (a rimborso).

Il Regolamento prescrive che l'opzione deve essere esercitata entro il mese di dicembre di ogni anno.

Per ogni maggior chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alle Sezioni Territoriali dell'Istituto.

Detentrici-cosmetici

Come è già stato reso noto, i detentrici ed i prodotti cosmetici erano stati inclusi nei presidi medico-chirurgici con decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica del 13 dicembre 1954.

L'immediato interessamento della nostra Confederazione, ha indotto l'Alto Commissariato a premettere che «la inclusione dei detentrici e dei prodotti cosmetici nell'elenco dei presidi medico-chirurgici ha lo scopo di disciplinare la produzione, nulla innovando per quanto concerne la minima vendita, che in attesa di norme regolamentari, può continuare ad essere effettuata in qualunque esercizio».

Assistenza I.N.A.M.

Si porta a conoscenza che a mente del nuovo Regolamento che disciplina i rapporti fra medici ed I.N.A.M., tutti gli assistiti, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di opzione per la assistenza in forma indiretta (a rimborso).

Il Regolamento prescrive che l'opzione deve essere esercitata entro il mese di dicembre di ogni anno.

Per ogni maggior chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alle Sezioni Territoriali dell'Istituto.

Detentrici-cosmetici

Come è già stato reso noto, i detentrici ed i prodotti cosmetici erano stati inclusi nei presidi medico-chirurgici con decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica del 13 dicembre 1954.

L'immediato interessamento della nostra Confederazione, ha indotto l'Alto Commissariato a premettere che «la inclusione dei detentrici e dei prodotti cosmetici nell'elenco dei presidi medico-chirurgici ha lo scopo di disciplinare la produzione, nulla innovando per quanto concerne la minima vendita, che in attesa di norme regolamentari, può continuare ad essere effettuata in qualunque esercizio».

Assistenza I.N.A.M.

Si porta a conoscenza che a mente del nuovo Regolamento che disciplina i rapporti fra medici ed I.N.A.M., tutti gli assistiti, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di opzione per la assistenza in forma indiretta (a rimborso).

Il Regolamento prescrive che l'opzione deve essere esercitata entro il mese di dicembre di ogni anno.

Per ogni maggior chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alle Sezioni Territoriali dell'Istituto.

Detentrici-cosmetici

Come è già stato reso noto, i detentrici ed i prodotti cosmetici erano stati inclusi nei presidi medico-chirurgici con decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica del 13 dicembre 1954.

L'immediato interessamento della nostra Confederazione, ha indotto l'Alto Commissariato a premettere che «la inclusione dei detentrici e dei prodotti cosmetici nell'elenco dei presidi medico-chirurgici ha lo scopo di disciplinare la produzione, nulla innovando per quanto concerne la minima vendita, che in attesa di norme regolamentari, può continuare ad essere effettuata in qualunque esercizio».

Assistenza I.N.A.M.

Si porta a conoscenza che a mente del nuovo Regolamento che disciplina i rapporti fra medici ed I.N.A.M., tutti gli assistiti, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di opzione per la assistenza in forma indiretta (a rimborso).

Il Regolamento prescrive che l'opzione deve essere esercitata entro il mese di dicembre di ogni anno.

Per ogni maggior chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alle Sezioni Territoriali dell'Istituto.

Detentrici-cosmetici

Come è già stato reso noto, i detentrici ed i prodotti cosmetici erano stati inclusi nei presidi medico-chirurgici con decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica del 13 dicembre 1954.

L'immediato interessamento della nostra Confederazione, ha indotto l'Alto Commissariato a premettere che «la inclusione dei detentrici e dei prodotti cosmetici nell'elenco dei presidi medico-chirurgici ha lo scopo di disciplinare la produzione, nulla innovando per quanto concerne la minima vendita, che in attesa di norme regolamentari, può continuare ad essere effettuata in qualunque esercizio».

Assistenza I.N.A.M.

Si porta a conoscenza che a mente del nuovo Regolamento che disciplina i rapporti fra medici ed I.N.A.M., tutti gli assistiti, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di opzione per la assistenza in forma indiretta (a rimborso).

Il Regolamento prescrive che l'opzione deve essere esercitata entro il mese di dicembre di ogni anno.

Per ogni maggior chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alle Sezioni Territoriali dell'Istituto.

Detentrici-cosmetici

Come è già stato reso noto, i detentrici ed i prodotti cosmetici erano stati inclusi nei presidi medico-chirurgici con decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica del 13 dicembre 1954.

L'immediato interessamento della nostra Confederazione, ha indotto l'Alto Commissariato a premettere che «la inclusione dei detentrici e dei prodotti cosmetici nell'elenco dei presidi medico-chirurgici ha lo scopo di disciplinare la produzione, nulla innovando per quanto concerne la minima vendita, che in attesa di norme regolamentari, può continuare ad essere effettuata in qualunque esercizio».

Assistenza I.N.A.M.

Si porta a conoscenza che a mente del nuovo Regolamento che disciplina i rapporti fra medici ed I.N.A.M., tutti gli assistiti, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di opzione per la assistenza in forma indiretta (a rimborso).

Il Regolamento prescrive che l'opzione deve essere esercitata entro il mese di dicembre di ogni anno.

Per ogni maggior chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alle Sezioni Territoriali dell'Istituto.

Detentrici-cosmetici

Come è già stato reso noto, i detentrici ed i prodotti cosmetici erano stati inclusi nei presidi medico-chirurgici con decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica del 13 dicembre 1954.

L'immediato interessamento della nostra Confederazione, ha indotto l'Alto Commissariato a premettere che «la inclusione dei detentrici e dei prodotti cosmetici nell'elenco dei presidi medico-chirurgici ha lo scopo di disciplinare la produzione, nulla innovando per quanto concerne la minima vendita, che in attesa di norme regolamentari, può continuare ad essere effettuata in qualunque esercizio».

Assistenza I.N.A.M.

Si porta a conoscenza che a mente del nuovo Regolamento che disciplina i rapporti fra medici ed I.N.A.M., tutti gli assistiti, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di opzione per la assistenza in forma indiretta (a rimborso).

Il Regolamento prescrive che l'opzione deve essere esercitata entro il mese di dicembre di ogni anno.

Per ogni maggior chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alle Sezioni Territoriali dell'Istituto.

Detentrici-cosmetici

Come è già stato reso noto, i detentrici ed i prodotti cosmetici erano stati inclusi nei presidi medico-chirurgici con decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica del 13 dicembre 1954.

L'immediato interessamento della nostra Confederazione, ha indotto l'Alto Commissariato a premettere che «la inclusione dei detentrici e dei prodotti cosmetici nell'elenco dei presidi medico-chirurgici ha lo scopo di disciplinare la produzione, nulla innovando per quanto concerne la minima vendita, che in attesa di norme regolamentari, può continuare ad essere effettuata in qualunque esercizio».

Assistenza I.N.A.M.

Si porta a conoscenza che a mente del nuovo Regolamento che disciplina i rapporti fra medici ed I.N.A.M., tutti gli assistiti, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di opzione per la assistenza in forma indiretta (a rimborso).

Il Regolamento prescrive che l'opzione deve essere esercitata entro il mese di dicembre di ogni anno.

Per ogni maggior chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alle Sezioni Territoriali dell'Istituto.

Detentrici-cosmetici

Come è già stato reso noto, i detentrici ed i prodotti cosmetici erano stati inclusi nei presidi medico-chirurgici con decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica del 13 dicembre 1954.

L'immediato interessamento della nostra Confederazione, ha indotto l'Alto Commissariato a premettere che «la inclusione dei detentrici e dei prodotti cosmetici nell'elenco dei presidi medico-chirurgici ha lo scopo di disciplinare la produzione, nulla innovando per quanto concerne la minima vendita, che in attesa di norme regolamentari, può continuare ad essere effettuata in qualunque esercizio».

Assistenza I.N.A.M.

Si porta a conoscenza che a mente del nuovo Regolamento che disciplina i rapporti fra medici ed I.N.A.M., tutti gli assistiti, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di opzione per la assistenza in forma indiretta (a rimborso).

Il Regolamento prescrive che l'opzione deve essere esercitata entro il mese di dicembre di ogni anno.

Per ogni maggior chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alle Sezioni Territoriali dell'Istituto.

Detentrici-cosmetici

Come è già stato reso noto, i detentrici ed i prodotti cosmetici erano stati inclusi nei presidi medico-chirurgici con decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica del 13 dicembre 1954.

L'immediato interessamento della nostra Confederazione, ha indotto l'Alto Commissariato a premettere che «la inclusione dei detentrici e dei prodotti cosmetici nell'elenco dei presidi medico-chirurgici ha lo scopo di disciplinare la produzione, nulla innovando per quanto concerne la minima vendita, che in attesa di norme regolamentari, può continuare ad essere effettuata in qualunque esercizio».

Assistenza I.N.A.M.

Si porta a conoscenza che a mente del nuovo Regolamento che disciplina i rapporti fra medici ed I.N.A.M., tutti gli assistiti, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di opzione per la assistenza in forma indiretta (a rimborso).

Il Regolamento prescrive che l'opzione deve essere esercitata entro il mese di dicembre di ogni anno.

Per ogni maggior chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alle Sezioni Territoriali dell'Istituto.

Detentrici-cosmetici

Come è già stato reso noto, i detentrici ed i prodotti cosmetici erano stati inclusi nei presidi medico-chirurgici con decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica del 13 dicembre 1954.

L'immediato interessamento della nostra Confederazione, ha indotto l'Alto Commissariato a premettere che «la inclusione dei detentrici e dei prodotti cosmetici nell'elenco dei presidi medico-chirurgici ha lo scopo di disciplinare la produzione, nulla innovando per quanto concerne la minima vendita, che in attesa di norme regolamentari, può continuare ad essere effettuata

Il "COMMERCIO FRIULANO", pubblica fedelmente gli elenchi dei protesti cambiari depositati presso le Cancellerie dei Tribunali di UDINE, GORIZIA, PORDENONE e TOLMEZZO, e non assume responsabilità per eventuali errori di trascrizione.

PROTESTI CAMBIARI

Per la pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni relative a protesti cambiari, gli interessati potranno rivolgersi alla nostra redazione previo pagamento di L. 150 per riga tipografica ed esibizione dei documenti relativi.

CITTA' DI UDINE

Mese di aprile

Albanese Luigi	6.300	Del Degan Giuseppe	3.000	Magariello Caterina	11.500	Purinan Rina	2.000
Agazzi Alessandro	10.400	Del Frate Benedetto	2.600	Maglione Domenico	3.000	Quino Maria	2.200
Agazzi Sandro	10.400	Della Negra Cirillo	2.000	Magno Carmela	7.000	Quarngul Luciano	3.000
Aleisio Amalia 15 eff.	950,10	Della Negra Ferdinando	8.000	Mainardis Cesare	38.000	Querzola Pier Paolo	12.000
Aleisio Aldo	5.750	Della Nese Franco	5.800	Magni Gino	10.000	Raccuglia Cosimo	5.000
Andreotti Osanna	4.000	Della Pietra Natalino	4.000	Mainardis F.lli	50.000	Raddi Bianca	3.300
Andrini Lucia 3 eff.	39.440	Del Mestri Mario	5.000	(Non riguarda gli eredi)		Radelli Giorgio 8 eff.	242.997
Angeli Umberto 3 eff.	142.000	Del Medico Nino 2 eff.	6.000	Mainardis Virginio	38.000	Ragni Luigi 2 eff.	37.860
Angeli Uldia 3 eff.	10.000	Del Negro Fernanda	5.000	Malisan Valerio	4.500	Rea Giancarlo	5.000
Angelo Umberto	10.000	Del Nin Gino	2.000	Manna Salvatore	10.000	Rigo Danilo 2 eff.	13.580
Antonucci Attilio	4.000	Del Pol Enrico	27.000	Marangoni Alessandro	10.000	Rigo Emilia	7.500
Anziani Bruno	4.000	Del Santo Marina	4.000	Marangoni Danilo	12.000	Romagnoli Maria	10.000
Arturo Pia 10 eff.	132.500	Del Torre Enrico	93.000	Marchioli Lorenzo	8.000	Romanelli Giuseppe	7.000
Arturo Pia e Angelina	100.000	De Luisa Gino 2 eff.	86.800	Maruccia Domenico	5.000	Romanelli Williams	40.000
Bassi Angelo	20.000	De Monte Giovanni	5.000	Maruzzi Lucia	5.000		
Bassi Elda	5.000	De Nio Bruno	3.000	Marena Amedeo 2 eff.	7.000		
Basso Giovanni	2.400	De Pasqualis Italo	5.500	Mariani Clara	6.000		
Bastianutti Luigi	4.100	De Reggi Celestina	5.000	Mariuzza Alfredo	30.000		
Battistella Ines	5.000	De Stefano Dino	20.000	Marson Maria	3.000		
Battistini Pietro	6.500	(Non riguarda De Stefano)		Martin Flora 3 eff.	30.000		
Battistuta Romeo	2.000	Nino Piccolo Biffi, Via		Martini Flora 3 eff.	40.000		
Beazzotti Angelo 3 eff.	472.300	Poscolle, Udine		Martini Luigi	15.000		
Bellasecca Edoardo	4.000	Di Martino Liliana	5.000	Marusa Amedeo	5.000		
Bellotti Erminia	15.000	Di Mitri Leonardo	5.000	Mascelli Ernes 3 eff.	27.500		
Belltrami Anna Rina	4.200	Di Piliotti Alessandro	5.000	Maseri Oscar 2 eff.	6.000		
Belltrami Nerina 2 eff.	5.750	Di Pol Alfredo 2 eff.	50.000	Masera Andrea	6.000		
Benedetti Redenta 2 eff.	5.100	Di Prampeno Antonio	18.425	Mastaragolo Franca	11.000		
Berberini Bruno	4.500	Di Prampeno Celso	32.452	Mattiusi Ninfia	3.000		
Berticevich Maria 2 eff.	10.000	Di Prampeno Celso e Antonio	40.000	Mauro Marcello	10.000		
Bertoli Bruno 2 eff.	8.600	Di Sant Daniele	30.000	Mengoni Ivo	5.000		
Bertoli Ettore	10.000	Di Somma Alberto	5.000	Mentasti Giovanni	5.000		
Bettarini Rita	2.500	D'Odoro Nerina	5.000	Merlini Aldo	10.000		
Bettella Elda 2 eff.	8.000	Dolso Anita	5.000	Milani Armando	5.000		
Bianchi Giovanni	10.000	Drigani Corrado	10.000	Milei Mario	5.000		
Bianchi Ida 2 eff.	10.000	Duri Giovanni	13.800	Mineo Michele	35.000		
Bianchi Ida, Frisani	80.000	Ecutillo Giuseppe 2 eff.	37.500	Mingolo Aldo	7.000		
Bianchini Silvana	25.000	Elia Giovanni	10.000	Mingone Attilio 2 eff.	10.000		
Biasia Andrea 3 eff.	105.000	Fabris Pietro	21.000	Miotti Rino	12.800		
Bidolini Irena	3.000	Faccinini Annina	10.000	Missan Enea	17.000		
Bisanti Sante	50.000	Faccinini Corrado	10.000	Missio Giorgio 2 eff.	13.000		
Blarasin Guernino 4 eff.	15.400	Faccinini Corrado	10.000	Modestini Ernes 3 eff.	25.000		
Biasizzo Clotilde	5.000	Faccinini Corrado	10.000	Molinarini Gino	2.500		
Biasizzo Sergio	5.000	Faccinini Corrado	10.000	Monesso Ernesto	173.000		
Boesso Sergio 8 eff.	174.850	Faccinini Corrado	10.000	Monesti Gino	27.000		
Boesso Sergio, Malvin		Faccinini Corrado	10.000	Morandi Mario 2 eff.	4.000		
Bois, Pittini Amedeo	30.000	Faccinini Corrado	10.000	Morandini Angelino	5.000		
Bogaro Benito	5.000	Faccinini Corrado	10.000	Morandini Carlo 3 eff.	12.500		
Bonelli Carmela 5 eff.	17.000	Faccinini Corrado	10.000	Moretto Anna	20.000		
Bonino Ultimo	1.500	Faccinini Corrado	10.000	Moro Dante	28.140		
Borana Dorina	5.000	Faccinini Corrado	10.000	Moro Rosina	3.000		
Borgna Elia	23.000	Faccinini Corrado	10.000	Morru Anna	6.000		
Bortolussi Benito	6.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	4.500		
Borzu Renzo	6.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	2.350		
Botti Rosa 3 eff.	119.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	43.500		
Bozzi Colonna Antonio	10.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	20.800		
(Protestato in assenza del		Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	8.000		
fornatario e comunque pa-		Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
gato subito dopo il pro-		Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
testo)		Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Bragagnolo Mirella	6.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Brescia Pietro	50.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Bressolin Renzo	3.500	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Bressani Galliano	18.750	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Bua Anna	3.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Bua Pietro	6.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Buranello Antonio	30.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Burello Iolanda	8.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Burgarese Mario	6.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Calabrese Cesare	30.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cacciano Antonio 3 eff.	61.350	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Canale Roberto	24.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Canciani Luciano	3.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cantoni Antonietta 2 eff.	66.360	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Canu Gianfranco	26.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Capparrucchio Vittorio	4.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
4 effetti	46.800	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cappelletti Anna	5.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Capula Enrico	10.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Carati Stefano	6.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Casarsa Angelico 2 eff.	80.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Casarsa Angelico, Mario	14.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
e Luigi 2 eff.		Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Casarsa Angelico	100.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
e Bruno	100.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Casarsa Bruno	30.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
e Angelico	30.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Casarsa Bruno e Luigi	30.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Casarsa Sergio	2.500	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Casasola Alberto	94.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Casca Alfredo	6.250	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Caselli Francesco	9.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Casetti Arduino	29.900	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Casolo Emma	5.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Catania Michele	16.870	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Ceccarello Guido	40.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Celesti Aida	4.800	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Celesti Vittoria 3 eff.	17.860	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Celotto Alfonso	38.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cepile Ferruccio 3 eff.	17.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Chianidussi Aldo	14.350	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Chianidussi Ettore	3.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Chianidussi Neris	3.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Chianon Otello 2 eff.	8.650	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Chiesa Giovanni 2 eff.	14.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cianca Amerigo 2 eff.	31.800	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Ciala Gino	1.000.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cigolotti Beranga Dorina	8.200	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cigolotti Giacomo 2 eff.	62.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cigolotti Giovanni	4.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cividini Giacomo	3.500	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cividini Giovanni	7.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Clocchiatti Angelo	2.500	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Coccolo Maria	3.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Coccolo Noemi	3.500	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Colle Enrico	32.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Colombara Maria	2.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Colussi Norina	20.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Comuzzo Pietro 2 eff.	10.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Contarini Domenico	4.300	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Conti Antonio	7.500	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Conti Federico 6 eff.	119.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Corazza Adriano	2.500	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Corazza Claudio	10.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cordi Enzo	15.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Coren Antonio	30.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Coren Dina 2 eff.	17.500	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Corona Giuseppe	4.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Craivich Edda	28.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Gregoraci Marianna	14.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Crisculi Alfonso	2.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cristofoli Mario	2.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cudicini Elsa	2.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cudicini Lodovico	4.800	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cutolo Pasquale	20.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Cuttini Lido 3 eff.	133.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
(Pagati dopo i protesti)		Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
D'Andrea Cesare 2 eff.	10.170	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Danna Franco	20.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Dantoni Cosile	4.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
De Cecco Angelo	8.000	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
De Cecco Oindo	5.404.625	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
De Fontis Bianca	3.650	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
Degano Lanfranco	100.800	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		
De Gregorio Franco	7.500	Faccinini Corrado	10.000	Mosca Domenico	30.000		

PROTESTI CAMBIARI

Purinan Rina	2.000	Russo Galvano	3.500	Sgobino Danilo	5.000	Fusco	5.000
Quino Maria	2.200	Sabbadini Luigi	3.500	Sicuro Gaetano	30.000	Tosi	5.000
Quargnul Luciano	3.000	Sacchetti A.	241.285	Simonetti Rina	22.500	Ton	5.000
Querzola Pier Paolo	12.000	3 effetti	6.500	Snidera Irma 2 eff.	8.850	Ton	5.000
Saccoccia Cosimo	5.000	Sacher Teresa	20.930	Sorrentino Gino 4 eff.	24.000	Ton	5.000
Raddi Bianca	3.300	5. Salmant Emmi	7.000	Sorrentino Mario	4.500	Ton	5.000
Radelli Giorgio 8 eff.	242.997	Sandrini Sole 2 ff.	13.600	Sorrenino Mario	10.000	Ton	5.000
Ragni Luigi 2 eff.	37.860	Sandrini Ugo	10.000	e Vincenzo	5.000	Ton	5.000
Re Giancarlo	5.000	Sanmarco Maria	4.000	Sorrentino Vincenzo	4 effetti	Trev	5.000
Rigato Bruno 2 eff.	13.580	Sanmarco Carmine	10.000	4 effetti	54.200	Trev	5.000
Rigo Danilo 2 eff.	7.500	Sanson Giuseppe	4.000	Sorrentino Vincenzo	5.000	Trev	5.000
Rigo Emilia	6.000	Savorgnon Ada	5.400	Gino	5.000	Trop	5.000
Romagnoli Maria	10.000	Scalco Maria 2 eff.	28.540	Spocanza Olimpio	8.000	Trop	5.000
Romani Giuseppe	6.000	Scarella Vincenzo	15.000	Sponchia Oreste	100.000	Trop	5.000
2 effetti	2.000	2 effetti	20.000	Sturacina Ester	8.800	Tur	5.000
Romanin Girolamo	320.403	Scarpa Adriano 3 eff.	20.000	Sumbaras Ester 9 eff.	382.403	Tur	5.000
Ronald Williams	30.000	Scarpa Dino e Angelo	30.000	Sotto Walter 2 eff.	14.900	Tust	5.000
	40.000	Scatigno Giovanni	3.521	Svetoni Isolina	2.500	Tust	5.000

